

Evoluzione legislativa

conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedano annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, nonché alla contabilizzazione dei costi ed all'evidenziazione sia dei costi effettivi di ogni servizio che di quelli imputabili al personale addetto a ciascuno dei servizi erogati, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando poi sul sito istituzionale i relativi dati.

Comma 8.

Ogni amministrazione avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione della Performance;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, nonché di incarichi di collaborazione e/o consulenza, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Comma 9.

La trasparenza viene individuata quale principale indicatore degli standard di qualità dei servizi pubblici, da adottare con le Carte dei servizi.

Capo II. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art.13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Sono oggetto di pubblicazione i dati concernenti l'organizzazione della pubblica amministrazione che peraltro riguardano:

- gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione;
- l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascuno di essi, anche se di livello dirigenziale non generale, nonché il nominativo del dirigente preposto ad ognuno di essi;

Evoluzione legislativa

- l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, attuata mediante la pubblicazione dell'organigramma;
- l'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali di ciascuna amministrazione.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Comma 1.

Prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico.

Sono soggetti a pubblicazione, in particolare:

- l'atto di proclamazione o di nomina;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche o incarichi, presso enti e/o soggetti pubblici e privati ed i relativi compensi.
- le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alle variazioni della situazione medesima. Tale obbligo di pubblicazione investe peraltro anche la situazione patrimoniale del coniuge non legalmente separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Comma 2.

Fissa in tre mesi dalla elezione o dalla nomina il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i predetti dati relativi agli organi di indirizzo politico.

I dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni relative alla situazione patrimoniale del soggetto che ha rivestito la carica e – ove sia stata a suo tempo consentita – alla situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che debbono essere pubblicate solo per il periodo di durata dell'incarico .

Decorso tale termine, peraltro, questi dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Evoluzione legislativa

Art. 15. *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza*

Comma 1.

Prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, nonché di incarichi di consulenza e di collaborazione.

In particolare, per ciascun incarico devono essere pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi all'assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività professionali;
- il compenso percepito, comunque esso sia denominato, con specifica evidenza delle componenti di esso che siano variabili o collegate al raggiungimento di un risultato.

Comma 2.

Costituiscono condizioni d'efficacia dell'atto, nonché presupposto necessario per la liquidazione dei relativi compensi, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, che è tenuta a consentire la consultazione, anche per nominativo, di tali dati.

Le P.A. sono obbligate inoltre a pubblicare sui propri siti istituzionali ed a mantenere aggiornati gli elenchi dei propri consulenti, indicando specificamente l'oggetto, la durata ed il compensi previsto per ciascun incarico.

Comma 3.

Stabilisce che la liquidazione del corrispettivo in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, determina la responsabilità del dirigente preposto, che peraltro deve essere accertata all'esito di apposito procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrono le condizioni .

Evoluzione legislativa

Comma 4.

Prevede che i dati indicati siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Comma 5.

Prevede la pubblicità dell'elenco, con allegati i relativi titoli e curricula, delle posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Comma 1.

Dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale il Conto annuale del personale, evidenziando i dati relativi alla dotazione organica ed al personale effettivamente in servizio, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse mansioni, aree professionali e tra gli uffici con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Comma 2.

Prescrive alle pubbliche amministrazioni di evidenziare separatamente, nell'ambito della pubblicazione del Conto annuale, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, sempre con particolare riguardo al personale che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

Comma 3.

Stabilisce la pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza del personale, distinto per ciascun ufficio di livello dirigenziale.

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Comma 1.

Prevede la pubblicazione annuale anche dei dati relativi al personale avente un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato, con la indicazione della esatta tipologia di rapporto e della distribuzione di

Evoluzione legislativa

questo personale tra le aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Tale pubblicazione deve poi comprendere anche l'elenco dei titolari di contratti di lavoro a tempo determinato.

Comma 2.

Prescrive la pubblicazione, con cadenza trimestrale, dei dati relativi al costo complessivo del personale di cui al precedente comma 1, articolato per aree professionali, sempre con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Prevede che, sul sito dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, sia pubblicato l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19. Bandi di concorso

Comma 1.

Prescrive la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione pubblica. Restano peraltro fermi tutti gli altri obblighi di pubblicità legale.

Comma 2.

Prevede la pubblicazione e l'aggiornamento costante dell'elenco di tutti i bandi relativi a selezioni in corso, nonché quello dei bandi relativi ai concorsi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

Comma 1.

Prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Evoluzione legislativa

Comma 2.

Dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Comma 1.

Stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

Comma 2.

Obbligo di pubblicazione dei contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, quali certificate dagli organi di controllo.

Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Comma 1.

Dispone che ciascuna amministrazione pubblica ed aggiorni annualmente l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima, ovvero:

- per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
- l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l'elenco di tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, nel controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

Evoluzione legislativa

- le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.

Comma 2.

Prevede che le amministrazioni debbano pubblicare i dati relativi alla ragione sociale, la partecipazione dell'amministrazione, nonché l'onere complessivo annuale sul bilancio dell'amministrazione con riferimento a tutti gli enti di cui al comma 1.

Comma 3.

Nel sito dell'amministrazione deve essere inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti in questione .

Comma 4.

Prevede espressamente che l'omissione di tali comunicazioni comporti il divieto assoluto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione vigilante a favore degli enti vigilati.

Comma 5.

E' infine previsto che le amministrazioni, che siano titolari di partecipazioni di controllo, promuovano l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

Comma 6.

Statuisce l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Comma 1-2.

Prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino ed aggiornino semestralmente, sui propri siti istituzionali, gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riguardo ai provvedimenti di autorizzazione o concessione, di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, di accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.

Evoluzione legislativa

Dei sopramenzionati provvedimenti devono essere pubblicati: l'oggetto; il contenuto; la spesa eventualmente prevista; gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Tali informazioni dovranno inoltre essere opportunamente sintetizzate in una scheda.

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

Comma 1.

Prevede che le pubbliche amministrazioni, che organizzino, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, li pubblichino in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, e li tengano altresì costantemente aggiornati.

Comma 2.

Stabilisce che le amministrazioni pubblichino e rendano consultabili i risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati

Comma 1.

Dispone la pubblicità degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione, da parte delle amministrazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Comma 2.

Prevede la pubblicità degli atti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e di altri ausili finanziari alle imprese, di importo superiore ai mille euro; di attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati di importo superiore ai mille euro; degli atti che attribuiscono vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Evoluzione legislativa

Comma 3.

Stabilisce che la pubblicazione sia condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo, superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, ad un determinato beneficiario.

L'omissione o incompletezza della pubblicità in esame dovrà essere rilevata, sotto la propria responsabilità, dagli organi dirigenziali e di controllo dell'amministrazione, ma potrà essere rilevata anche dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro ne abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Comma 4.

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Comma 1.

Chiarisce che la pubblicazione in esame debba necessariamente comprendere: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo che è a base dell'attribuzione; l'ufficio competente ed il nominativo del funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Comma 2.

Tali informazioni dovranno essere riportate sul sito istituzionale, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione ed in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Inoltre, devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Evoluzione legislativa

Capo III. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29. *Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*

Comma 1.

Prevede che i dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo di ciascun anno siano pubblicati sui siti istituzionali in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Comma 2.

Dispone la vigenza in capo alle pubbliche amministrazioni dell'obbligo di presentare, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, un documento detto "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" che indichi gli obiettivi, i risultati e l'andamento effettivo della spesa a livello di interventi e servizi forniti. Ciò dovrà sempre risultare in linea con la disciplina di contabilità economica. Il Piano dovrà poi contenere la descrizione di ciascun programma di spesa ed informazioni sugli obiettivi da realizzare durante il triennio, nonché dei mezzi, individuati per raggiungere tali scopi, anche dal punto di vista della loro quantità.

Art. 30. *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*

Stabilisce l'obbligo di pubblicare le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.

Art. 31. *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*

Sancisce il dovere delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

Evoluzione legislativa

Capo IV. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Comma 1.

Prevede la pubblicazione della carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni ovvero del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Comma 2.

Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, intermedi e finali, sono tenute a pubblicare i costi contabilizzati e i tempi medi di erogazione dei servizi.

Art. 33. *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*

Previsione della pubblicazione annuale dell'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture.

Art. 35. *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli*

sulle dichiarazioni

Comma 1.

Stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Nel dettaglio, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate: una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; il nome del responsabile del procedimento, unitamente al recapito telefonico ed all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, di cui deve essere fornito, anche in questo caso, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica istituzionale; per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, ed altresì gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i loro orari e le modalità di accesso, con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le

Evoluzione legislativa

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere; i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Comma 2.

Stabilisce poi che le pubbliche amministrazioni non possano richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. Inoltre, l'amministrazione non potrà respingere istanze di qualunque genere adducendo il mancato utilizzo di moduli o formulari o la mancata produzione di atti o documenti, ma dovrà, eventualmente, invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Comma 3.

Obbliga le P.A a pubblicare, sul sito istituzionale: i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi; le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione; le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

Evoluzione legislativa

Stabilisce che, per i pagamenti informatici, le pubbliche amministrazioni rendano note nei propri siti istituzionali e specifichino nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 82/2005.

Capo VI. Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43. *Responsabile per la trasparenza*

Comma 1.

Prevede, che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolga, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e che il suo nominativo debba essere indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Responsabile della trasparenza assume compiti di controllo dell'adempimento da parte dell'amministrazione pubblica degli obblighi di trasparenza contemplati dal Decreto, nonché di verifica della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione e di aggiornamento del Programma triennale sopramenzionato.

Comma 4.

Stabilisce che il Responsabile per la trasparenza si occupi della verifica della regolarità e dell'attuazione dell'accesso civico, previsto dal decreto.

Comma 5.

Il Responsabile ha inoltre il potere di segnalare alle autorità competenti, ossia all'Oiv - organismo indipendente di valutazione-, alla Civit - autorità nazionale anticorruzione - ed all'ufficio disciplina, le inadempienze relative alle pubblicazioni obbligatorie.

Art. 44. *Compiti degli Organismi indipendenti di valutazione*

Demando all'Organismo interno di valutazione la verifica dell'adeguatezza degli indicatori contemplati e della coerenza tra il Programma triennale ed il Piano della performance; l'OIV utilizzerà le informazioni relative all'effettiva attuazione della trasparenza, al fine di misurare e valutare in concreto, secondo parametri obiettivi, le performance (organizzative ed individuali) del Responsabile della Trasparenza e dei Dirigenti dei singoli uffici, tenuti alla trasmissioni dei dati necessari.

Evoluzione legislativa

Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni

Comma 1.

Prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; il suddetto inadempimento costituisce altresì un elemento di valutazione dell'ulteriore responsabilità per danno all'immagine, nelle ipotesi in cui nelle omissioni descritte si ravvisi una fattispecie di reato, ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 marzo 2013 "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013).

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

Chiarisce che il decreto è volto a disciplinare il rilascio e le modalità di utilizzo del DURC al soggetto che non abbia adempiuto ai propri obblighi di versamento contributivo, ma che abbia nei confronti della PA un credito di importo almeno pari a quello dei contributi di cui ha omesso il versamento.

Art. 2. Modalità di rilascio del DURC

Stabilisce le norme operative per il rilascio del documento.

Art.3 . Modalità di utilizzo del DURC

Stabilisce le regole di utilizzo del documento.

Art. 4. Modalità di utilizzo della certificazione

Stabilisce gli ambiti di utilizzo della certificazione presentata per il rilascio del DURC.

Evoluzione legislativa

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ ISEE” (*G.U. 149 del 27 giugno 2013*).

Art. 2. Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

Prevede l’istituzione presso l’INPS della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, finalizzata ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

L’INPS detta le modalità attuative e le specifiche tecniche per l’acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3. Integrazioni al sistema informativo ISEE

Prevede che i dati confluiscano all’interno di uno specifico archivio a cui potranno avere accesso anche l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza al fine di agevolare lo svolgimento dei controlli sull’ISEE tramite controllo incrociato dei dati.

Art. 4. Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate

Disciplina l’utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate con la finalità di rafforzare i controlli connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, all’irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali.

- Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 “Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l’attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” (*G.U. n. 78 del 3 aprile 2013*).

Artt. 1 e 2.

Prevedono che le province autonome di Trento e Bolzano possano normare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti,

Evoluzione legislativa

i criteri di accesso, i destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni.

Si prevede la possibilità di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari.

Le province possono condizionare le prestazioni ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale per l'ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale.

Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o l'istituzione di nuove prestazioni da parte delle province non comprende la possibilità di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.

Art. 3. Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e provinciali

Alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'INPS, il quale eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonché delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti più favorevoli.

Nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provveda la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale.

E' peraltro prevista la facoltà del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato con eventuali disposizioni di mobilità del personale tra l'INPS e le province nonché per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando, l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati, con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia, nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS.